



PROGETTO MICROCREDITO BANDO ANNO 2019

Art.1 - PREMESSA

1.1 L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delle Forme di Assistenza e dei relativi stanziamenti effettuati, nell'ambito della iniziative volte a favorire ed agevolare l'accesso al credito come supporto e valorizzazione della libera professione di psicologo, prevede il "progetto microcredito" come intervento di sostegno finalizzato all'avvio, allo sviluppo e alla promozione dell'attività professionale.

1.2 Attraverso il presente bando l'ENPAP intende promuovere per i propri iscritti, in possesso dei requisiti e alle condizioni di seguito descritte, l'erogazione di finanziamenti agevolati, collegati a progetti o iniziative che abbiano la precisa finalità di sviluppare la professione di psicologo, attraverso un "*piano di business*" meglio delineato al successivo punto 3.2.

1.3 Tale iniziativa si realizza mediante la costituzione in garanzia da parte dell'Ente di un fondo depositato presso un Istituto finanziario convenzionato.

1.4 Al fine di dare attuazione al presente bando l'ENPAP ha sottoscritto apposita convenzione con Fidiprof Società Cooperativa e l'Istituto di credito (UNICREDIT S.p.A.) per la costituzione dei fondi a garanzia e per la disciplina dei rapporti legati alle operazioni di finanziamento.

Art. 2 - BENEFICIARI

2.1. Possono beneficiare dell'iniziativa assistenziale di cui al presente bando gli iscritti attivi, la cui posizione sia pienamente in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamento alla data di presentazione della domanda, purché iscritti all'Ente da almeno due anni.

Art. 3 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

3.1. In aggiunta ai requisiti di cui al punto precedente, l'iscritto che intende sottoporre alla valutazione un proprio progetto per il quale avvalersi del supporto messo a disposizione dall'Ente finalizzato alla fruizione di forme agevolate di credito, dovrà presentare apposita richiesta di accesso al "progetto microcredito" necessaria per consentire la valutazione della propria iniziativa.

3.2. Il richiedente dovrà obbligatoriamente corredare la domanda con un “*piano di business*”, da sviluppare nel territorio nazionale e avente i seguenti contenuti minimi:

- descrizione dell’iniziativa che si intende avviare e dei servizi che si intendono offrire;
- indicazione dell’eventuale coinvolgimento di ulteriori psicologi oltre il proponente, nonché di altre figure lavorative e del titolo sul quale verrebbe a fondarsi la collaborazione con loro;
- definizione degli obiettivi attesi in termini economici e di ricaduta sociale;
- piano di sviluppo temporale del progetto;
- prima analisi del fabbisogno finanziario e dei flussi di cassa attesi nei primi due anni di realizzazione progettuale;
- quota di autofinanziamento;
- indicazione di tipologia e quantità di beni strumentali eventualmente necessari (finanziabili, in via generale, limitatamente ai progetti di avvio professionale).

3.3 Si precisa che per gli psicologi liberi professionisti coinvolti nel progetto unitamente al richiedente, si prescinde dal requisito biennale di iscrizione, mentre dovranno invece essere presenti i requisiti di regolarità di cui al precedente punto 2).

3.4 Per contribuire alla realizzazione di un patrimonio di conoscenza condivisa utile allo sviluppo della professione, agli aspiranti che dichiareranno espressamente la disponibilità alla diffusione del piano di business proposto - a partire dal secondo anno di attuazione dello stesso e ferma l’opportuna garanzia di riservatezza sia in ordine agli enti, alle istituzioni specifiche e alle persone fisiche coinvolte, sia in ordine ai dettagli operativi dei progetti elaborati - l’Ente attribuirà un punteggio aggiuntivo ai fini della graduatoria di cui al successivo punto 5).

3.5 Inoltre, l’aver partecipato ad un percorso formativo volto allo sviluppo di competenze manageriali e finanziarie costituisce per il richiedente titolo preferenziale ai fini della stesura della graduatoria dei vincitori del bando.

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Coloro che intendono accedere al presente bando finalizzato alla richiesta di finanziamento di cui all’art. 1 dovranno presentare apposita domanda di ammissione redatta in carta semplice che dovrà essere consegnata a mano o inviata presso gli Uffici dell’Ente siti a Roma (00161) in via Andrea Cesalpino n.1 o, ancora, trasmessa tramite posta certificata all’indirizzo welfare@pec.enpap.it

4.2 L’Ente valuterà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l’idoneità della documentazione pervenuta con riserva, ove necessario, di acquisire successivamente ulteriori elementi per valutare l’istanza ai fini istruttori.

4.3 Il finanziamento erogabile per ciascuna richiesta di accesso al presente bando non può eccedere il limite massimo di 100mila (centomila/00) euro.

4.4 È possibile formulare nuova domanda per la presente forma assistenziale, purché l’iscritto abbia interamente estinto il finanziamento ottenuto a seguito di eventuali precedenti richieste allo stesso titolo.

Art. 5 - ESAME DELLE DOMANDE E GRADUATORIA

5.1 L’Ente, tenendo conto dei requisiti formali previsti, provvede alla valutazione delle richieste mediante un’apposita Commissione nominata dal Consiglio di amministrazione internamente all’Ente. La valutazione terrà conto, in particolare, delle modalità con cui il candidato intende sviluppare o promuovere l’attività

professionale e della sostenibilità del “*piano di business*” in relazione agli importi di cui è chiesto il finanziamento.

5.2 L’Ente verificherà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l’idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a stilare le graduatorie sulla base dei seguenti criteri e parametri definiti dal Consiglio di amministrazione:

a) entità del valore risultante dal modello ISEE e sulla base del seguente punteggio:

Rapporto ISEE/Punteggi	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a € 10.000,00	18 punti
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 15.000,00	16 punti
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 20.000,00	14 punti
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 25.000,00	12 punti
Oltre € 25.000,00 - Fino a € 30.000,00	10 punti
Oltre € 30.000,00 - Fino a € 35.000,00	8 punti
Oltre € 35.000,00 - Fino a € 40.000,00	6 punti
Oltre € 40.000,00 - Fino a € 45.000,00	4 punti
Oltre € 45.000,00 - Fino a € 50.000,00	2 punti
Oltre € 50.000,00	1 punto
In caso di mancata presentazione del modello ISEE non verrà attribuito alcun punteggio ai fini della graduatoria.	

b) esercizio esclusivo della libera professione sulla base del seguente punteggio:

Rapporto Esercizio esclusivo libera professione/Punteggi	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Non esclusività libera professione	2 punti
Esclusività libera professione	20 punti

c) disponibilità alla diffusione del piano di business proposto, a partire dal secondo anno di attuazione dello stesso e ferma l’opportuna garanzia di riservatezza sia in ordine agli enti, alle istituzioni specifiche e alle persone fisiche coinvolte, sia in ordine ai dettagli operativi dei progetti elaborati:

Rapporto Diffusione piano di business/Punteggi	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
NO	2 punti
Sì	10 punti

d) partecipazione a un percorso formativo volto allo sviluppo di competenze manageriali e finanziarie:

Rapporto Percorso formativo su sviluppo competenze manageriali e finanziarie/Punteggi	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
NO	2 punti
Sì	20 punti

5.3 Le domande di accesso al finanziamento, preventivamente istruite dalla Commissione di cui al precedente punto in base all'ordine cronologico di arrivo, sono sottoposte all'esame del Consiglio di amministrazione che, con valutazione insindacabile, delibera l'ammissibilità, o meno, dell'istanza, mediante formazione di apposita graduatoria, con cadenza trimestrale.

5.4 L'Ente provvederà a trasmettere le domande il cui esame si sia concluso con esito positivo, all'Istituto finanziario convenzionato per la gestione del patrimonio garantito e per l'erogazione dei finanziamenti.

Art. 6 - EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

6.1 Per le domande di cui al precedente punto 5.4 e indipendentemente dall'esame effettuato dall'ENPAP, l'Istituto di credito disporrà le verifiche tecniche di propria competenza, con riferimento alla valutazione del merito creditizio per l'iscritto che ha richiesto il finanziamento.

6.2 In caso di positiva valutazione della domanda anche da parte dell'Istituto di credito, ed al fine di poter sottoscrivere il contratto di finanziamento con l'Istituto convenzionato, l'iscritto dovrà attivare le procedure di adesione al Fidiprof in base alle modalità previste dai rispettivi regolamenti, vigenti tempo per tempo.

ART. 7 - VERIFICHE A TUTELA DELL'ENTE

7.1. L'Ente si riserva, in qualsiasi momento, di richiedere all'iscritto destinatario del finanziamento informazioni e documentazione al fine di verificare le dichiarazioni prodotte e lo stato di attuazione del progetto.

7.2. La condizione di regolarità contributiva, sia per ciò che concerne le comunicazioni reddituali che relativamente al versamento dei contributi, deve essere assicurata nell'intero periodo di durata del finanziamento garantito.

7.3. Gli importi rivenienti dal finanziamento garantito devono essere utilizzati esclusivamente per il progetto approvato dall'Ente e non possono essere utilizzati dall'iscritto quale provvista per il versamento dei contributi all'Ente o per la relativa compensazione.

7.4. Qualora dalle verifiche effettuate dall'Ente, o su segnalazione dell'istituto finanziario convenzionato, emergessero l'insussistenza di requisiti, il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente bando, o il mancato rimborso del finanziamento all'istituto finanziario convenzionato garantito con il patrimonio dell'Ente, l'iscritto decade automaticamente dal presente beneficio assistenziale con attivazione di tutte le procedure utili per il recupero delle somme prelevate dal deposito in garanzia costituito dall'Ente ai sensi dell'art. 1.4 a titolo di restituzione degli importi dovuti dall'iscritto ed insoluti.

7.5. Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni di cui al punto precedente l'iscritto interessato viene escluso in via permanente dalla possibilità di usufruire delle forme di assistenza di cui al relativo Regolamento dell'ente.

Art. 8 -INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e notizie è possibile rivolgersi al Servizio Welfare - via Andrea Cesalpino n. 1 (00161) Roma, al numero verde **800410444** (*gratuito e raggiungibile da rete fissa nazionale*) - o al numero fisso 069453261, oppure consultare la sezione dedicata del sito www.enpap.it inviare una e-mail all'indirizzo welfare@enpap.it, o posta certificata welfare@pec.enpap.it.

* * *

Roma, dicembre 2018

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
Felice Damiano Torricelli